

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 DICEMBRE 2012

(proposta dalla G.C. 15 dicembre 2012)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	MORETTI Gabriele
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	NOMIS Fosca
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	ONOFRI Laura
BERTHIER Ferdinando	GRIMALDI Marco	PAOLINO Michele
BERTOLA Vittorio	LEVI Marta	PORCINO Giovanni
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	SBRIGLIO Giuseppe
CASSIANI Luca	LO RUSSO Stefano	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	MAGLIANO Silvio	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MANGONE Domenico	VENTURA Giovanni
CURTO Michele	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - GALLO Stefano - PASSONI Gianguido - SPINOSA Mariacristina - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - MUSY Alberto - SCANDEREBECH Federica.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 277 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7, DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CONTINASSA - APPROVAZIONE - REVOCA DELIBERAZIONE MECC. 2011 01891/009.

Proposta dell'Assessore Curti, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 12 novembre 2012 (mecc. 2012 04750/009), esecutiva in data 25 novembre 2012, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 277 al vigente P.R.G., concernente l'Ambito di riqualificazione della Continassa.

La predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line della Città di Torino per la durata di 30 giorni consecutivi.

Dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato presso lo stesso Albo Pretorio on line nel periodo sopraccitato e sul B.U.R. del 22 novembre 2012.

Con nota del 27 novembre 2012, prot. n. 3566, (all. 1 - n.) la Città comunicava altresì personalmente alla Società Expo Rent S.r.l. la pubblicazione relativa all'adozione della variante parziale n. 277 al P.R.G. al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni.

Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse da parte della Città di Venaria Reale e di Pro Natura Torino Onlus, alle quali si controdeduce, rigettandole integralmente, come da separato fascicolo "Sintesi delle osservazioni e relative controdeduzioni" (allegato 9), che si richiama ed al quale si rinvia nel merito.

Nello stesso periodo è, inoltre, pervenuta l'osservazione da parte della Società Expo Rent S.r.l. (all. 2 - n.), concessionaria dell'area denominata "Arena Rock" alla quale, in data 14 novembre 2012 (all. 3 - n.), con nota prot. n. 3259, la Direzione Sport e Tempo Libero della Città ha comunicato la sospensione della concessione stessa.

La predetta Società lamenta quanto segue:

1. viene preliminarmente evidenziata la violazione delle norme del procedimento urbanistico in relazione all'applicazione dell'articolo 17 , comma 7, della L.U.R. 56/1977 e non del comma 4 del predetto articolo (variante parziale e non strutturale);
2. la Società Expo Rent S.r.l. in quanto concessionaria dell'area "Arena Rock" è titolare di una posizione giuridica privilegiata e non sussistono ragioni di particolare interesse pubblico che conducano ad attribuire al progetto presentato da Juventus F.C. S.p.A. maggiore rilevanza rispetto a quello di Expo Rent che merita, pertanto, di essere salvaguardato a fronte dell'affidamento dell'area in concessione e per l'aspettativa circa la stabilità del titolo in concessione che lo ha indotto ad effettuare un consistente investimento per la riqualificazione dell'area;
3. viene rilevato, infine, come l'Amministrazione non abbia preso in considerazione la posizione giuridica della Expo Rent S.r.l.: in particolare, la variante adottata nulla prevederebbe in ordine al sacrificio imposto alla Società in relazione al fatto che l'intervento già realizzato riveste carattere di interesse pubblico, al risarcimento del danno in capo alla Società, all'acquisizione della pista di go-kart ovvero al suo mantenimento e/o

smantellamento ed ai relativi costi e all'importo spettante alla Società per l'opera già realizzata sull'area.

A tali osservazioni si controdeduce nel seguente modo:

1. premesso che l'osservazione non riporta le motivazioni per le quali la variante non potrebbe rientrare tra quelle di cui all'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale, ma rientrerebbe tra quelle di cui al comma 4 del citato articolo, si ribadisce che, come riportato in sede di adozione della variante urbanistica, per effetto delle varianti urbanistiche approvate precedentemente e tenuto conto del provvedimento stesso, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale e s.m.i. rispetto ai dati quantitativi del Piano Regolatore vigente. In tal senso si rinvia alle controdeduzioni più generali di cui al predetto fascicolo "Sintesi delle osservazioni e relative controdeduzioni";
2. le valutazioni in ordine all'interesse pubblico che giustificano la risoluzione del rapporto con Expo Rent S.r.l. sono già state ampiamente considerate in sede di adozione della variante urbanistica e sono riconducibili alla necessità di assicurare la riqualificazione dell'Area Continassa pesantemente degradata;
3. premesso che l'osservazione non può essere integralmente svolta e dedotta nella presente sede, non competente rispetto al rapporto concessorio, si precisa che ai fini della definizione bonaria della posizione Expo Rent, la Vicedirezione Generale Servizi Amministrativi ha avuto varie interlocuzioni con la Società stessa al fine di contemperare l'interesse pubblico all'attuazione della variante con la posizione privata qui rappresentata. A tal fine, si è in attesa della produzione da parte di Expo Rent della documentazione integrativa richiesta che, una volta acquisita, consentirà di valutare lo scenario più conveniente per la Città al fine di ottenere la liberazione dell'area.

A seguito di quanto emerso in II Commissione Consiliare in relazione all'osservazione del Forum Nazionale "Salviamo il Paesaggio - Difendiamo i Territori" (all. 13 - n.), pervenuta al Protocollo Generale della Città in data 17 dicembre 2012, si riporta qui di seguito la sintesi delle osservazioni che vengono integralmente rigettate e relative controdeduzioni.

1. Premesso che la Cascina della Continassa è un edificio civile e rurale con cappella di valore documentario ed ambientale, in particolare risulta interessante la decorazione cromatica del cortile e che nella nuova scheda normativa ZUT Ambito 4.25 Continassa è previsto che gli interventi sull'area siano subordinati a previo parere favorevole della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e della Commissione Locale per il Paesaggio, viene chiesta una più attenta valutazione del bene interpellando la competente Soprintendenza prima di procedere ad interventi di ristrutturazione straordinaria e/o demolizioni parziali.

Viene, altresì, chiesto che la classificazione del complesso come Edificio Monumentale Vincolato, e la tipologia degli interventi ammissibili sull'insieme degli edifici storici della Cascina e Villa siano inseriti nella scheda normativa della nuova ZUT.

2. Viene segnalato che l'area circostante è ancora in parte ad uso agricolo (classe 1 e 2 per fertilità) e che la compromissione di questi ambiti confligge con il PTC2 che prevede che queste aree libere vengano preservate dall'edificazione indipendentemente dalla destinazione loro attribuita dai Piani Regolatori.

Si rileva, peraltro, che tali terreni ed ambiti ricadono non solo nel Comune di Torino ma anche in quelli di Venaria e Collegno e che la variante risulta avere quindi ricadute sui predetti Comuni.

Alla luce di quanto sopra, viene quindi chiesta la revoca della deliberazione inerente la variante n. 277 e l'avvio di una procedura di variante strutturale ai sensi della Legge Regionale 1/2007 ed il conseguente assoggettamento a VAS.

Alle osservazioni predette si controdeduce come segue:

1. L'edificio storico della Cascina Continassa, come peraltro riportato nell'osservazione stessa, è individuato dal P.R.G. come edificio di particolare interesse storico, classificato come appartenente ai gruppi 3 e 4, normati all'articolo 26 delle N.U.E.A.. Il corpo centrale con asse Nord-Sud è classificato come Edificio di valore storico ambientale, i restanti corpi di fabbrica appartengono al gruppo di Edifici di valore documentario. Tale individuazione è effettuata dal P.R.G. ai sensi della L.U.R. (articolo 24), secondo la quale il "Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti (...)".

Pertanto allo stato attuale l'immobile non è sottoposto a vincolo culturale ex D.Lgs. n. 42/2004, che fa invece riferimento al vincolo di tutela la cui apposizione è di stretta competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L'allegato tecnico n. 14 al P.R.G. "Immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. (già Leggi n. 1089 del 1 giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939)", riporta esclusivamente gli edifici di pregio oggetto di Notifica Ministeriale tra i quali non rientra, infatti, allo stato attuale, la Cascina Continassa. La tavola 2) di P.R.G. "Edifici di interesse storico", elaborato di piano prescrittivo, riporta invece gli edifici di particolare interesse storico, riconosciuti dal Piano Regolatore ai sensi dell'articolo 24 della L.U.R. sopra richiamato, in relazione a specifici caratteri storici ed architettonici e classificati ai sensi dell'articolo 26 delle N.U.E.A..

In ogni caso, al fine di garantire la massima tutela dell'immobile, con nota del 21 novembre 2012 prot. 3514 il provvedimento di variante è stato trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio; inoltre in data 26 novembre 2012, prot. 7844, è stata inviata alla Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, istanza di verifica dell'interesse culturale della Cascina Continassa e di autorizzazione alla costituzione di un diritto di superficie novantanovenale ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Si evidenzia altresì che nella scheda normativa della nuova ZUT Ambito 4.25 sono state introdotte specifiche prescrizioni progettuali, in considerazione del fatto che l'immobile presenta parti, anche strutturali, dirute e fortemente ammalorate, per cui gli interventi, volti

alla complessiva riplasmazione del complesso, dovranno necessariamente prevedere anche interventi di demolizione, ristrutturazione, completamento con realizzazione di nuovi volumi. Pertanto, al fine di garantire il rispetto della lettura compositiva dell'impianto originario, le opere previste sono state assoggettate al parere della Commissione Locale per il Paesaggio nonché alle eventuali ulteriori disposizioni della Soprintendenza.

Per quanto sopra si ritiene di avere ampiamente ottemperato alla richiesta evidenziata in sede di osservazione, di una attenta valutazione del bene con il coinvolgimento della Soprintendenza, sia confermando il vincolo di tutela già presente nel P.R.G. vigente di competenza comunale ai sensi della L.U.R., sia coinvolgendo la Commissione Locale per il Paesaggio, sia infine interpellando la Soprintendenza per verificare l'eventuale interesse all'apposizione del vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

2. Per quanto riguarda la classificazione di aree "libere" e "di transizione" del PTC2 del 2011, si rammenta che ai sensi dell'articolo 17 "le statuizioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano d'imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori", e si precisa che fin dal 1991, adozione del progetto preliminare del P.R.G., l'area della Continassa è destinata ad un mix di funzioni legate allo sport ed al tempo libero con pubblici esercizi, attività espositive, congressuali, commerciali e residenziali di supporto.

Si evidenzia inoltre che l'area è in gran parte occupata da edifici ed infrastrutture (stazioni elettriche, vasche di depurazione, parcheggi, eccetera) anche precedenti al P.R.G. (ad esempio realizzate in occasione dei Mondiali di calcio del 1990 o connesse con il funzionamento del civico macello), mentre le parti residue sono in condizioni di elevato degrado ed oggetto di discarica abusiva.

Rispetto a quanto sopra ed in merito alla classificazione effettuata dal PTC2 delle "Aree ad elevata vocazione agricole" che comprendono in via prioritaria i suoli di classe I e II di capacità d'uso, l'articolo 27 del PTC2, chiarisce che la prima individuazione effettuata dallo stesso Piano Territoriale può comunque soggiacere ad ulteriori approfondimenti ed integrazioni per meglio identificare la classificazione dei suoli. Inoltre, lo stesso articolo precisa ancora che la direttiva circa l'utilizzo "in via preferenziale, all'uso agricolo, ovvero ad uso naturalistici" dei suoli in classe I e II, non opera qualora la destinazione d'uso prevista "assuma carattere di interesse collettivo naturalistico, economico o sociale, superiore o pari rispetto all'interesse collettivo di tutela della risorsa suolo".

In riferimento infine alla richiesta di avviare una procedura di variante strutturale ai sensi della Legge Regionale 1/2007, con il conseguente assoggettamento alla VAS si rammenta che le modifiche apportate dalla variante in oggetto riguardano la rimodulazione di destinazioni urbanistiche già presenti nell'impianto del P.R.G. vigente, rispetto al quale viene inoltre apportata una riduzione del carico urbanistico.

Infine, la valutazione degli eventuali impatti della variante, tra i quali la possibile incidenza sulla rete della viabilità, è stata più correttamente demandata agli organi preposti

nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VAS.

La deliberazione in oggetto è stata trasmessa per il parere previsto dalla Legge Regionale n. 56/1977, così come modificata dalla Legge Regionale n. 41/1997, alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale, ha espresso parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121 - 29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovra comunali approvati (all. 10 - n.).

Il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con propria determinazione dirigenziale del 14 dicembre 2012 (all. 11 - n.) ha ritenuto compatibile la variante in oggetto con il Piano di Classificazione Acustica della Città e ha escluso con prescrizioni il presente provvedimento dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'articolo 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i..

Con particolare riguardo al tema delle bonifiche, si precisa che sono in corso i sondaggi e carotaggi finalizzati ad indagare la qualità ambientale dell'Area e che solo qualora dovessero emergere problematiche ambientali non conosciute o conoscibili eccedenti l'ordinarietà dell'uso dell'Area stessa o determinate da eventi, azioni od omissioni precedenti la consegna dell'Area, la Città si accollerà gli eventuali ulteriori aggravii di costi che dovessero emergere, previa approvazione del progetto di bonifica da parte degli Enti competenti.

A seguito del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 24 luglio 2012 e successiva modifica proposta dalla Società Juventus F.C. S.p.A. in data 25 settembre 2012, con nota della Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro del 1 ottobre 2012 prot. n. 2933 veniva richiesta alla Direzione Patrimonio la verifica di congruità dell'offerta economica (all. 4 - n.) presentata dalla Società Juventus F.C. S.p.A. a fronte della concessione del diritto di superficie sull'area Continassa.

Con nota del 13 dicembre 2012 prot. n. 3770 (all. 5 - n.), la Direzione Patrimonio ha comunicato che il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie novantanovenneale sull'area in questione è pari ad Euro 11.700.000,00. La società Juventus ha, pertanto, dichiarato la propria disponibilità ad acquisire il diritto di superficie dell'area della Continassa a fronte del predetto corrispettivo.

Si è, in tal senso, provveduto a novare il Protocollo di Intesa del 24 luglio 2012 alla luce degli aggiornamenti intervenuti; il relativo schema di atto novativo, formalmente assentito dal Consiglio di Amministrazione di Juventus in data 14 dicembre u.s. (all. 12 - n.), viene con il presente provvedimento altresì approvato a seguito del perfezionamento dell'iter urbanistico della variante (all. 8 - n.).

Si procede, pertanto, ad approvare il trasferimento del diritto di superficie sull'area Continassa puntualmente individuata al Catasto Terreni Foglio 1064 partt. 47, 1, 2, 3, 4, 5, A, 43, 45, 33, 34, 35, 50 parte, 51 parte, 52 parte, 53 parte ed al Foglio 1063 part. 80 parte, a favore di Juventus F.C. S.p.A. a fronte del corrispettivo pari a 11,7 milioni di Euro, anche attraverso la stipulazione di un contratto preliminare, demandando a successiva deliberazione di Giunta

Comunale ovvero determinazione dirigenziale l'approvazione del relativo schema di Contratto con la Città. Conseguentemente è da ritenersi superato il precedente schema di Convenzione, tra la Città e la Società Juventus F.C. S.p.A., sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale nel marzo del 2011. A tal fine si procede, al contempo, a revocare la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 29 marzo 2011 (mecc. 2011 01891/009).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 in attuazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di prendere atto che, nei termini previsti, sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse in merito alla variante parziale n. 277 da parte della Società Expo Rent S.r.l. (allegato 2), dalla Città di Venaria Reale (all.6 - n.) e di Pro Natura Torino Onlus (all. 7 - n.) alle quali si è puntualmente controdedotto in narrativa, respingendole integralmente, nonché nell'allegato fascicolo "Sintesi delle osservazioni pervenute e relative controdeduzioni" (all. 9 - n.);
- 2) di prendere atto del parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia espresso con deliberazione della Giunta Provinciale (allegato10);
- 3) di approvare la Variante Parziale n. 277 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono i medesimi della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 134 del 12 novembre 2012 (mecc. 2012 04750/009), esecutiva in data 25 novembre 2012;
- 4) di prendere atto del corrispettivo individuato dalla Città per la costituzione del diritto di superficie novantanovenale sull'area in questione pari ad Euro 11.700.000,00,

- formalmente accettato dalla Società Juventus F.C. S.p.A. (allegato 12);
- 5) di approvare, alla luce degli aggiornamenti intervenuti, lo schema di atto novativo del Protocollo di Intesa siglato il 24 luglio 2012, formalmente assentito dal Consiglio di Amministrazione di Juventus in data 14 dicembre u.s., (allegato 8) ed il conseguentemente trasferimento del diritto di superficie a favore di Juventus F.C. S.p.A., anche attraverso la stipulazione di un contratto preliminare, per un corrispettivo pari ad Euro 11.700.000,00, demandando a successiva deliberazione della Giunta Comunale ovvero determinazione dirigenziale l'approvazione del relativo schema di Contratto con la Città;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
F.to Curti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
URBANISTICA
F.to Gilardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE
FINANZA E TRIBUTI
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Cassiani Luca, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Sbriglio

Giuseppe, Tronzano Andrea

PRESENTI 33

VOTANTI 30

ASTENUTI 3:

Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Ricca Fabrizio

FAVOREVOLI 26:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Ambrogio Paola, Carretta Domenico, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Marrone Maurizio, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 4:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Cassiani Luca, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Sbriglio Giuseppe, Tronzano Andrea

PRESENTI 33

VOTANTI 30

ASTENUTI 3:

Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Ricca Fabrizio

FAVOREVOLI 26:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Ambrogio Paola, Carretta Domenico, Centillo Maria

Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Marrone Maurizio, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 4:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 -
allegato 9 - allegato 10 - allegato 11 - allegato 12 - allegato 13.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Ferraris
